

COMUNE DI LAZISE

Provincia di Verona



REGOLAMENTO ALBO FORNITORI PIATTAFORMA CERTIFICATA E-PROCUREMENT

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____

Indice

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

ART. 2 - Campo di applicazione

ART. 3 - Principi

ART. 4 - Albo dei Fornitori on line – Struttura

ART. 5 - Utilizzo dell'Albo

ART. 6 - Preventiva pubblicazione

ART. 7 - Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

ART. 8 - Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

ART. 9 - Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

ART. 10 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

ART. 11 - Durata dell'iscrizione

ART. 12 - Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

ART. 13 - Trattamento dati personali

ART. 14 - Avvertenze

ART. 15 - Controversie

ART. 16 - Norme di rinvio

ART. 17 - Entrata in vigore

ART. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

Con l'adozione del presente Regolamento è istituito e disciplinato l'Albo dei Fornitori on-line per le Aziende ed i Professionisti del *COMUNE DI LAZISE*.

L'albo dei fornitori è lo strumento con cui il *COMUNE DI LAZISE* procede all'identificazione delle imprese più qualificate a fornire i lavori, forniture ed i servizi di cui necessita e alla individuazione dei professionisti più qualificati a fornire prestazioni professionali.

La struttura preposta alla gestione dell'Albo è l'Ufficio Lavori Pubblici.

I servizi di gestione, iscrizione, aggiornamento e consultazione dell'Albo sono erogati attraverso il portale del *COMUNE DI LAZISE* <https://www.comune.lazise.vr.it/>.

Gli scopi che il *COMUNE DI LAZISE* persegue mediante l'istituzione dell'Albo sono i seguenti:

1. introdurre criteri di selezione certi e trasparenti nelle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture;
2. garantire la qualità delle prestazioni a favore del *COMUNE DI LAZISE* nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza;
3. dotarsi di un elenco di soggetti idonei per specializzazione e competenze professionali a cui far riferimento per l'approvvigionamento di servizi professionali, nei casi previsti dalle leggi vigenti;
4. dotarsi di un utile strumento di consultazione del mercato, articolato per classi merceologiche, in grado di accelerare ed efficientare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e di lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici .
5. garantire l'applicazione del principio di rotazione degli invii e affidamenti e in modo da assicurare l'effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
6. offrire anche al *COMUNE DI LAZISE* uno strumento in grado di accelerare i processi di affidamento e approvvigionamento delle forniture, di servizi e lavori, nel pieno rispetto della normativa in materia di appalti pubblici.

L'Albo può essere altresì utilizzato per desumere dal mercato informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione degli operatori economici ai sensi della normativa vigente in materia di appalti pubblici. L'Albo non è sostitutivo di analoghi albi costituiti a livello nazionale ma complementare e potenzialmente cooperativo con gli stessi nel rispetto della normativa vigente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni del Codice dei contratti pubblici e alle relative misure di attuazione.

È in ogni caso fatto salvo quanto eventualmente previsto, in via più stringente, da specifici progetti europei e dalle relative regole operative. Le disposizioni del Regolamento devono intendersi sostituite, modificate, abrogate ovvero disapplicate automaticamente, ove il relativo contenuto sia incompatibile con sopravvenute inderogabili disposizioni legislative e/o regolamentari.

ART. 2 - Campo di applicazione

L'Albo è utilizzato dal *COMUNE DI LAZISE* nei seguenti casi:

- selezione dei Professionisti per affidare incarichi professionali;
- altri casi individuati.

- selezione degli operatori economici da invitare per gli approvvigionamenti da effettuarsi a mezzo di trattativa diretta;
- invito ad imprese qualificate ai fini della loro partecipazione a procedure ristrette e negoziate;
- acquisizioni in economia nei limiti e con le modalità previste dalla normativa vigente.

La selezione dei fornitori è effettuata dal *COMUNE DI LAZISE*. Ai fornitori e ai Professionisti potrà essere richiesto, a discrezione del *COMUNE DI LAZISE*, di provare il possesso dei requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

La formazione dell'Albo non pone in essere nessuna procedura selettiva e/o para-concorsuale, né parimenti prevede alcuna graduatoria di merito degli iscritti, ma permette al *COMUNE DI LAZISE* l'individuazione dei fornitori ai quali affidare lavori, servizi e forniture e dei soggetti ai quali affidare incarichi professionali; l'iscrizione non comporta, pertanto, l'assunzione di alcun obbligo specifico da parte del *COMUNE DI LAZISE* né vincola il *COMUNE DI LAZISE* a contrarre con i soggetti ivi iscritti, né comporta l'attribuzione di alcun diritto e/o aspettativa al candidato, in ordine all'eventuale conferimento.

ART. 3 - Principi

Il *COMUNE DI LAZISE* nell'utilizzo del presente Albo, si impegna ad ottemperare ai principi generali di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività e correttezza, nonché al principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti.

L'Albo è utilizzato nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici.

Il principio di economicità può essere subordinato, entro i limiti in cui sia espressamente consentito dalle norme vigenti.

ART. 4 - Albo dei Fornitori on line – Struttura

L'Albo è strutturato in due sezioni separate e dedicate rispettivamente ai Fornitori e ai Professionisti; le singole sezioni sono articolate in categorie merceologiche, il cui elenco completo è presente sul portale del *COMUNE DI LAZISE*.

- Il *COMUNE DI LAZISE* utilizza l'Albo dei fornitori on-line come strumento idoneo all'identificazione delle ditte qualificate a fornire beni, servizi e lavori di cui necessita. L'Albo individua l'elenco delle categorie merceologiche, che si identificano sia per descrizione che per codice, alle quali sono iscritte le ditte fornitrici di beni, servizi e lavori della stessa sulla base dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- L'iscrizione all'Albo Fornitori avviene a seguito di richiesta da parte delle Ditte interessate secondo le modalità descritte nell'art. 5;
- L'Albo Fornitori è di esclusivo interesse del *COMUNE DI LAZISE*, per cui la scelta delle ditte da invitare alle gare o alle trattative viene effettuato secondo criteri di assoluta imparzialità, nel rispetto della rotazione in applicazione della normativa vigente, a giudizio insindacabile del *COMUNE DI LAZISE*;
- L'iscrizione all'Albo Fornitori non dà perciò alcun diritto al fornitore di essere invitato a tutte le procedure d'acquisto indette dal *COMUNE DI LAZISE*;
- Per le procedure di gara di importo superiore alla soglia comunitaria, il *COMUNE DI LAZISE* procederà all'individuazione degli offerenti con le modalità previste dalla normativa vigente;
- Il *COMUNE DI LAZISE* si riserva la possibilità di invitare alle procedure di gara quelle Ditte che, per oggetto, specializzazione e/o produzione, risultano fornitori esclusivi sul mercato, ancorché non iscritte all'Albo.

ART. 5 -Utilizzo dell'Albo

L'Albo viene utilizzato in conformità a quanto disposto dal precedente art. 4 in relazione a procedure telematiche e con le modalità operative di cui ai seguenti commi:

- procedure telematiche del *COMUNE DI LAZISE* ai sensi delle disposizioni vigenti, attua il criterio della rotazione in applicazione della normativa vigente al fine di conseguire la massima trasparenza;
- l'invito / richiesta di preventivo sarà rivolto ai fornitori individuati con riferimento alla categoria merceologica di interesse, secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza;
- è consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione in casi motivati, con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, previa verifica dell'accurata esecuzione del precedente contratto nonché della qualità della prestazione resa, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto;
- non si applica il principio di rotazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori economici da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici,
- è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo indicato nella normativa vigente;
- per gli affidamenti dei servizi alla persona, si applica la normativa vigente in deroga al principio di rotazione.

In casi particolari e motivati e comunque quando ciò sia necessario per assicurare la migliore fornitura o servizio o lavoro, il *COMUNE DI LAZISE* si riserva di avvalersi in deroga anche di ditte non iscritte, e/o individuate in maniera diretta.

ART. 6 - Preventiva pubblicazione

La formazione dell'Albo di cui agli articoli precedenti avviene previa pubblicazione di apposito avviso all'albo pretorio del *COMUNE DI LAZISE* e sulla piattaforma di approvvigionamento digitale nel portale nel sito istituzionale dell'ente nel rispetto del principio di trasparenza. L'avviso verrà pubblicato sul Portale internet del *COMUNE DI LAZISE*.

Il *COMUNE DI LAZISE* si riserva di dare la massima pubblicità alla possibilità di iscrizione al proprio Albo Fornitori con qualunque mezzo, anche tramite comunicazione diretta alle imprese. Nell'avviso saranno riportati la data a partire dalla quale sarà possibile iscriversi all'Albo Fornitori e le modalità per l'iscrizione da parte degli interessati.

ART. 7 -Presentazione delle istanze e modalità di compilazione della domanda di iscrizione

Le Aziende e i Professionisti che vorranno essere inseriti nell'Albo Fornitori dovranno provvedere alla propria registrazione e alla presentazione della domanda di iscrizione. La domanda di iscrizione dovrà essere compilata on-line, secondo la procedura di seguito descritta. Le ditte interessate potranno collegarsi al portale nel sito istituzionale dell'ente *COMUNE DI LAZISE*.

La ditta che intende registrarsi presso l'ente come fornitore ha a disposizione un Wizards che assiste l'utente durante tutta la procedura di iscrizione. Tale procedura permette di inserire i dati e la

documentazione richiesta secondo le modalità stabilite dalla piattaforma stessa, fornendo le informazioni essenziali circa la propria anagrafica e attività svolta, quali, a titolo non esaustivo: curriculum vitae, certificazioni possedute, dichiarazione del possesso dei requisiti, autorizzazione al trattamento dati, ecc.

Ogni operatore economico riporta altresì tutti gli elementi utili alla identificazione e connotazione di ciascuna impresa, quali, a titolo non esaustivo: i prodotti o i servizi in relazione alla fornitura dei quali intendono iscriversi (seguendo la classificazione merceologica recepita dalle apposite procedure del portale), informazioni di carattere commerciale e tecnico, certificazioni possedute.

I Professionisti, invece, dovranno inserire il proprio curriculum vitae in formato europeo che attesti le proprie specializzazioni e le relative competenze ed esperienze professionali.

A pena di esclusione, il curriculum dovrà recare, in calce, l'autorizzazione al trattamento dei dati, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003 e la dichiarazione di essere a conoscenza di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 sulle norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed uso di atti falsi.

Durante la procedura di iscrizione all'albo fornitori, l'operatore economico sarà autenticato tramite le credenziali di accesso impostate durante la registrazione alla piattaforma.

Agli operatori economici che hanno inoltrato domanda verrà data comunicazione, via posta elettronica tramite la piattaforma, dell'avvenuta o mancata iscrizione all'Albo o eventuale richiesta di documentazione integrativa.

ART. 8 - Requisiti generali di ammissione e relativi controlli

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione, gli operatori economici, ovvero le persone fisiche e giuridiche, che offrono sul mercato la realizzazione di lavori, servizi e/o forniture.

La domanda di iscrizione comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente regolamento e nelle sue eventuali integrazioni e/o modificazioni.

Le domande incomplete o irregolari saranno accettate nell'Albo soltanto nel momento in cui le incompletezze o le irregolarità verranno sanate.

Non è possibile richiedere l'iscrizione all'albo nelle forme plurisoggettive.

Gli operatori economici che chiedono l'iscrizione all'Elenco:

- non devono incorrere nei motivi di esclusione secondo la normativa vigente ed altre cause di incapacità a contrarre previste dall'ordinamento;
- devono possedere i requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale, richiesti all'iscrizione;
- devono essere in regola con il Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).

L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti sopra citati mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Gli uffici comunali si riservano di verificare la veridicità di quanto dichiarato dagli Operatori Economici, secondo le modalità di cui al DPR 445/2000, mediante verifica dei dati dichiarati con acquisizione d'ufficio di:

- Visura sul Registro delle Imprese, con particolare riguardo alla corrispondenza tra attività esercitata ed attività per la quale si richiede l'iscrizione, per le Imprese;

- DURC o altro documento attestante la regolarità contributiva a seconda che si tratti di impresa o professionista;
- Certificati del Casellario Giudiziale, ove previsto;
- Attestazione SOA, qualora l'iscrizione di un'impresa per lavori avvenga per fasce di importo superiori alle soglie;
- Attestazione di regolarità fiscale;
- Documento unico di regolarità contributiva;
- Attestazione di ottemperanza agli obblighi di cui alla L.68/99
- Altri ulteriori documenti che il *COMUNE DI LAZISE* ritiene necessari.

Ai fornitori potrà essere richiesto, a discrezione degli uffici comunali, di provare il possesso degli ulteriori requisiti dichiarati in fase di presentazione della domanda di iscrizione all'Albo.

Il *COMUNE DI LAZISE* comunicherà a ciascun soggetto richiedente, attraverso la piattaforma, l'esito dell'istruttoria.

La mancata risposta alle richieste di documentazione degli uffici comunali, la mancata comunicazione delle variazioni di status o la comunicazione di informazioni non veritiere, comportano l'esclusione dall'anagrafe fornitori, ferma restando ogni altra azione per l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

Nell'ipotesi in cui l'esito della verifica comporti la necessità di respingere l'iscrizione, gli uffici comunali comunicheranno attraverso il sistema ovvero tramite comunicazione scritta i motivi che ostano al mantenimento dell'iscrizione. Successivamente al ricevimento della comunicazione, la ditta interessata potrà presentare chiarimenti e/o ulteriore documentazione utili all'iscrizione.

Il mancato diniego nel termine prescritto equivale ad accoglimento dell'iscrizione.

Per tutta la durata dell'iscrizione all'Elenco, l'operatore economico si impegna ad adottare una condotta idonea ad evitare l'insorgere di conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità.

Il *COMUNE DI LAZISE* si riserva di valutare la sussistenza di conflitti di interessi e/o cause di incompatibilità ai fini dell'eventuale cancellazione o sospensione dall'Elenco.

L'operatore economico, ai fini dell'affidamento di lavori servizi e/o forniture, dovrà dichiarare espressamente la insussistenza di eventuali conflitti di interesse e/o cause di incompatibilità attuali e/o potenziali in relazione alle attività da svolgere.

Qualora durante l'esecuzione dell'incarico *COMUNE DI LAZISE* dovesse accertare una situazione di conflitto di interessi ovvero una causa di incompatibilità in capo all'operatore economico, il rapporto in essere verrà immediatamente risolto con riserva, da parte del *COMUNE DI LAZISE* di richiedere il risarcimento dei danni e preclusione ad instaurare qualsiasi rapporto futuro.

L'iscrizione all'Albo diventa efficace nel momento dell'inserimento del nominativo nell'elenco ufficiale del *COMUNE DI LAZISE* visibile sul portale istituzionale.

ART. 9 - Qualifica del fornitore e relativo monitoraggio

Fermo restando quanto previsto dalla disciplina vigente in materia di esclusione dalle gare, dai singoli capitolati nonché di quanto espressamente previsto nel presente regolamento, il fornitore deve garantire l'affidabilità in relazione alla qualità della fornitura di beni e servizi, al rapporto costo-qualità, al rispetto dei tempi di realizzazione e/o di consegna, agli aspetti organizzativi, al rispetto delle norme tecniche e delle normative sul lavoro, alle eventuali forme di certificazione di prodotto di azienda.

Il *COMUNE DI LAZISE* provvederà ad attivare, durante il periodo della fornitura, un processo di monitoraggio e controllo interno dei fornitori iscritti per garantirsi che esse operino conformemente ai requisiti dichiarati in sede di presentazione dell'offerta. In particolare, il monitoraggio e il controllo, in relazione al bene/servizio da acquisire, potranno riguardare, a esempio, i tempi di consegna, la conformità del prodotto, i tempi e la qualità dell'assistenza e tutto quanto previsto nei capitolati speciali e/o dichiarato dalla ditta in sede di gara. Al completamento delle forniture possono essere

compilate da parte dei Settori interessati schede di valutazione qualitativa sulla fornitura e sul lavoro eseguito.

ART. 10 - Modalità di aggiornamento e variazione dei dati

L'aggiornamento e le variazioni delle informazioni contenute nella scheda anagrafica saranno effettuati a cura e responsabilità della singola ditta.

La ditta iscritta è tenuta periodicamente a monitorare la propria iscrizione all'albo dei fornitori, verificando che le informazioni siano corrette, complete ed attuali.

La ditta iscritta è obbligata ad aggiornare tutte le variazioni che sono intervenute nella sua struttura societaria e/o nella produzione e/o commercializzazione dei prodotti per i quali è stata effettuata l'iscrizione, entro 15 giorni dal verificarsi delle variazioni stesse. In tal senso il *COMUNE DI LAZISE* è sollevato da qualsiasi responsabilità inerente alla completezza ed alla correttezza delle informazioni contenute nella scheda, nonché alla tempestività nella segnalazione di eventuali variazioni.

In ogni momento, il *COMUNE DI LAZISE* qualora ne ravvisi la necessità, può richiedere alle ditte iscritte l'invio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni o di ogni altra documentazione comprovante il permanere dei requisiti che hanno determinato l'iscrizione all'Albo fornitori.

ART. 11 - Durata dell'iscrizione

Le Imprese e i Professionisti rimangono iscritti all'Albo fino a quando non ne richiedano cancellazione ovvero non intervenga apposito provvedimento, debitamente motivato, di sospensione o cancellazione di cui al successivo art. 12.

Resta salva, comunque, la facoltà del soggetto iscritto di modificare, in qualsiasi momento, i dati contenuti nella propria istanza di iscrizione. Ove le variazioni e/o integrazioni contenute nell'aggiornamento siano essenziali ai fini della qualificazione del fornitore, si aprirà nuovamente la fase di istruttoria, nei termini di cui al precedente art. 7, durante la quale il fornitore sarà temporaneamente sospeso dall'Albo.

ART. 12 - Cause di non iscrivibilità, sospensione e cancellazione

Non possono essere iscritti all'Albo, i fornitori per i quali sussistono condizioni di incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione o che non possiedano i requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria, capacità tecniche e professionali secondo la normativa nazionale, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici.

Il fornitore nei cui confronti siano accertati i motivi di non iscrivibilità sopra menzionati, non può chiedere di nuovo l'iscrizione prima che siano trascorsi due anni dall'avvenuto accertamento.

Gli uffici comunali possono a loro discrezione, o se del caso, d'ufficio, richiedere alla struttura preposta alla gestione dell'albo la sospensione di un fornitore iscritto, per un periodo adeguato o cancellare lo stesso, qualora riscontri nei suoi confronti quanto segue:

- incapacità a negoziare con la Pubblica Amministrazione secondo la vigente normativa, con le modalità già sopra esposte;
- perdita dei requisiti minimi richiesti per l'iscrizione all'Albo;
- cessazione di attività professionale;
- grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al fornitore;
- grave errore nell'esercizio dell'attività professionale;
- ripetuti rifiuti o mancate risposte alle richieste di offerta senza giustificazioni;
- inadempienze contrattuali;
- omissione di comunicazioni, ai sensi dell'art. 7 del presente regolamento, delle variazioni da parte del fornitore;

- ogni altro caso previsto dalla vigente normativa.

Il provvedimento di sospensione o cancellazione:

- viene adottato direttamente dal responsabile della struttura preposta alla gestione dell'Albo;
- è comunicato al fornitore interessato;
- può essere revocato, su richiesta documentata del fornitore, qualora decadano le condizioni che hanno determinato la sospensione o cancellazione ovvero quando il Professionista presenti domanda di cancellazione della propria candidatura.

ART. 13 -Trattamento dati personali

Il *COMUNE DI LAZISE* garantisce che il trattamento dei dati personali del Fornitore avverrà esclusivamente per le finalità inerenti alla gestione della procedura di cui al presente regolamento. I dati forniti saranno raccolti, pubblicati e trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. n.196/2003 e come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.

La registrazione alla piattaforma e la domanda di iscrizione all'albo presuppongono l'esplicita autorizzazione al trattamento dei dati e la piena accettazione delle disposizioni del presente regolamento.

L'iscrizione all'albo presuppone altresì il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale come previsto dalla normativa vigente.

ART. 14 -Avvertenze

L'account e la Password necessari per l'accesso e la partecipazione al sistema sono personali. Gli Utenti del sistema sono tenuti a conservarli con la massima diligenza e a mantenerli segreti; non potranno comunque cederli a terzi e dovranno utilizzarli sotto la propria esclusiva responsabilità. Il fornitore dovrà possedere la dotazione minima tecnica di un personal computer collegato ad Internet e dotato di un browser (tipo Google Chrome, Firefox, etc.).

Il *COMUNE DI LAZISE* non è tenuto a corrispondere alcun compenso e/o rimborso ai partecipanti per qualsiasi titolo o ragione per le domande presentate.

ART. 15 -Controversie

Per qualsiasi controversia in merito all'esecuzione, interpretazione, attuazione e modificazione delle presenti regole, è competente il Foro di Verona.

ART. 16 -Norme di rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa nazionale, comunitaria e regionale vigente in materia di forniture di beni e servizi, al D.P.R. 445/2000, alla normativa vigente in materia di appalti pubblici. Il presente regolamento può essere modificato o revocato a seguito di modifiche della vigente normativa in materia.

ART. 17 -Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio on line.